

REGOLAMENTO SIMPIOS

Art. 1 - (Soci)

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, previo esame dei requisiti professionali del candidato. Si procede a scrutinio segreto ogniqualvolta lo chieda anche un solo componente del Consiglio. Il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere in esame la candidatura dei nuovi soci in occasione delle sue riunioni.

Art. 2 - (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno e la presiede. L'avviso di convocazione, inviato con le modalità previste dall'art. 6 punto 3 dello statuto, deve contenere anche l'ordine del giorno e specificare i termini della adunanza in prima e seconda convocazione. In via straordinaria, l'Assemblea viene convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o di almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto. La convocazione deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta, con le modalità di cui al comma precedente o a mezzo lettera inviata a tutti i soci. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni socio non potrà avere più di una delega. Di ogni assemblea viene redatto un sintetico ma completo verbale da parte del Segretario Tesoriere, che provvederà poi a farlo pubblicare sul sito internet dell'associazione o ad inviarlo come circolare a tutti i soci.

L'elezione degli organi statutari (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) può avvenire sia in Assemblea ordinaria che straordinaria. In ogni caso, per l'elezione degli organi statutari il Presidente nomina una Commissione elettorale di tre soci, uno dei quali con funzioni di Presidente. La Commissione elettorale provvede alla registrazione dei soci presenti, alla convalida delle deleghe, alla sigla delle schede per la votazione ed allo spoglio delle stesse. Tutti i soci hanno diritto di parola in assemblea. Qualora siano molti i soci che hanno chiesto d'intervenire, è in facoltà del Presidente porre un limite temporale a ciascun intervento, uguale per tutti gli oratori.

Art. 3 - (Votazioni)

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso. Per l'elezione degli organi sociali l'elettorato attivo e passivo matura dopo 6 mesi di associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati.

L'elezione dei singoli organi è disciplinata dagli articoli che seguono. In tutti gli altri casi valgono le norme generali vigenti per le associazioni. Le votazioni in Assemblea avvengono a scrutinio segreto:

- a. quando si debbano eleggere persone o formulare giudizi su di esse;
- b. in occasione delle elezioni degli organi sociali;
- c. ogni qualvolta ciò sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/4 dei soci presenti o rappresentati.

In tutti gli altri casi la votazione ha luogo per voto palese. Qualora la votazione avvenga per corrispondenza, il Presidente nomina una Commissione elettorale composta da 3 soci, uno dei quali con funzione di Presidente. Almeno 20 giorni prima della data fissata per la votazione, deve essere inviata a tutti i soci una scheda di votazione, vidimata da un membro della commissione all'uopo designata, ed una busta con l'indirizzo prestampato per la restituzione della scheda medesima. Sul frontespizio della scheda deve essere riportata la

dicitura 'Votazioni del giorno...', intendendosi tale data quella ultima entro la quale il socio deve spedire la scheda votata. Lo scrutinio delle schede pervenute deve avvenire alla presenza della Commissione, almeno 20 giorni dopo quello stabilito per la votazione. I componenti del Consiglio Direttivo ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere rieletti.

Le cariche sociali non sono cumulabili.

Art. 4 - (Elezione Consiglio Direttivo)

a. In un giorno antecedente l'Assemblea - di norma nel primo giorno del Congresso o di altro evento coincidente con l'Assemblea - il Presidente insedia la Commissione Elettorale ed invita i soci a presentare le liste di candidatura, con allegata accettazione scritta dei candidati;

b. Il Consiglio Direttivo uscente esamina le liste pervenute, verificando che ogni lista sia composta da 15 nominativi e sia, di norma, rappresentativa delle categorie professionali iscritte in associazione al momento dell'Assemblea.

c. Le singole liste vengono riportate, in ordine di presentazione alla commissione elettorale, nelle schede elettorali per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Nella elezione del Consiglio Direttivo ogni socio può esprimere un massimo di una lista di preferenza.

Art. 5 - (Consiglio Direttivo)

Nella prima riunione dopo le elezioni, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente del biennio successivo. Nella medesima prima riunione vengono eletti il Segretario, il Tesoriere, i Vice Presidenti, il Presidente del Comitato scientifico ed i componenti del Comitato scientifico. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate - salvo espressa diversa disposizione per casi particolari per i quali venga richiesta l'unanimità- a maggioranza dei presenti o rappresentati. Gli eventuali astenuti sono computati tra i votanti. I componenti del Consiglio Direttivo possono farsi rappresentare con delega scritta. Ogni componente del Consiglio Direttivo può avere una sola delega scritta. Nelle votazioni a voto palese, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti la mozione s'intende respinta. I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario, su apposito registro a fogli numerati, e sottoscritti dal medesimo e dal Presidente. La prima adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Past President o, in sua assenza, dal più anziano in età. Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo almeno tre volte all'anno, nella sede che riterrà più opportuna, con invito inviato per e-mail, contenente anche l'ordine del giorno, trasmesso ai Consiglieri ed ai revisori almeno 20 giorni prima della data fissata.

In caso d'urgenza è ammessa la convocazione telegrafica almeno 48 ore prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria, con le modalità di cui sopra, su richiesta scritta di almeno 4 consiglieri o del collegio dei revisori, entro 30 giorni dalla richiesta medesima. I Revisori hanno diritto di parola, ma non di voto. Almeno una volta all'anno il Consiglio Direttivo dedica un'adunanza ai problemi regionali, invitando alla medesima tutti i Delegati Regionali. Decadono dal Consiglio Direttivo i componenti che per tre volte consecutive risulteranno assenti ingiustificati. Se nel corso del biennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo provvede alla sostituzione rispettando la categoria professionale d'appartenenza. I nuovi membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino alla fine del biennio in corso.

Art. 6 - (Presidente)

Nel caso in cui venga meno il Presidente, per dimissioni od altra causa, gli succede ad interim il Vice Presidente più anziano; questi è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo che deve provvedere ad eleggere il nuovo Presidente entro 90 giorni dalla vacanza della carica.

Art. 7 - (Collegio dei Revisori dei Conti)

L'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente avviene con le modalità stabilite all'articolo 12 dello Statuto dell'associazione e dall'articolo 4 del Regolamento. Il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno, redigendo e sottoscrivendo un verbale dei controlli effettuati su apposito registro a pagine numerate. Deve altresì presentare all'Assemblea una relazione scritta a commento del rendiconto finanziario. Il collegio può delegare uno dei suoi componenti per il controllo di determinati atti, ratificando peraltro collegialmente il suo operato. I Revisori dei conti partecipano con il solo diritto di parola alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - (Sezioni Regionali)

Le Sezioni Regionali sono guidate da un Delegato Regionale, affiancato da almeno due Consiglieri scelti dal medesimo tra le altre categorie professionali di soci, ove possibile. Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo; dura in carica tre anni e può essere rieletto. L'anno sociale regionale coincide con l'anno solare.

Sede della Sezione Regionale è di norma coincidente con la sede di lavoro ove opera il Delegato Regionale.

Art. 9 - (Cariche Nazionali)

Qualora si renda vacante la carica di Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Presidente del Comitato scientifico, il Presidente dell'associazione è tenuto a provvedere alla surroga entro 60 giorni dall'inizio della vacanza. Entro lo stesso termine è tenuto a provvedere il Consiglio Direttivo in caso di vacanza della carica di Delegato Regionale.

Art. 10 - (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa nazionale in materia di Associazioni.